



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1569**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Attuazione della delibera n. 470/2014: approvazione dei criteri e modalità di concessione dei contributi e indennizzi previsti dall'articolo 72 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dalle valanghe nella stagione invernale 2013-2014 sull'intero territorio provinciale.

Il giorno **08 Settembre 2014** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con delibera n. 470 del 28 marzo 2014, la Giunta provinciale ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità in relazione ai gravi danni strutturali causati da valanghe nella stagione invernale 2013-2014 sull'intero territorio provinciale.

Tale dichiarazione è resa necessaria dall'art. 66 della l.p. n. 9 del 2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" al fine di autorizzare gli interventi di ripristino e ricostruzione dei danni causati dall'evento calamitoso, nell'ambito dei quali sono previsti anche contributi e indennizzi ai soggetti privati sulla base di criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.

In deroga ai principi generali riguardanti la definizione dei criteri per la concessione di contributi, il legislatore provinciale è da ultimo intervenuto con una modifica del citato art. 66, il comma 2 bis, in cui si stabilisce che la Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge provinciale nel Titolo X, capo III, in relazione alla singola calamità dichiarata.

Con queste premesse, nel presente atto, la Giunta provinciale intende quindi approvare i criteri e modalità per la concessione a soggetti privati dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della l.p. n. 9 del 2011, tenuto conto della gravità e della tipologia dei danni provocati dalla calamità, dei soggetti e del contesto socio-economico coinvolto nonché delle risorse finanziarie disponibili.

I contributi e gli indennizzi previsti dalla norma in premessa riguardano i gravi danni di carattere strutturale causati da valanghe nella stagione invernale 2013-2014 che abbiano colpito soggetti privati, che esercitano attività economiche. In questa categoria di soggetti rientrano, alla luce della disciplina provinciale, le attività di interesse pubblico di cui all'art. 2 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate".

In particolare, al fine di meglio definire l'ambito operativo, per fenomeno valanghivo si intende una massa di neve in movimento in grado di produrre delle spinte con delle componenti parallele al pendio. In tale contesto pertanto non sono ricompresi i danni causati dall'esclusivo sovraccarico del peso proprio della neve.

Tenuto conto di quanto emerge dalla relazione del dirigente generale del Dipartimento protezione civile di data 21 marzo 2014, alla base della dichiarazione dello stato di calamità, si stabilisce che tra i soggetti che esercitano attività economiche non rientrano, ai fini del presente atto, quelli appartenenti al settore agricolo.

Per la concessione dei contributi ed indennizzi sono stati definiti specifici criteri contenuti nell'ALLEGATO, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto.

Inoltre dal 1 luglio 2014 è in vigore il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del Trattato. L'articolo 50 del suddetto regolamento considera soggetti al regime di esenzione gli aiuti

concessi per ripristinare danni causati da eventi quali frane, valanghe, terremoti, alluvioni, tifoni e tornado, eruzioni vulcaniche, incendi di particolare gravità di origine naturale.

I contributi e gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sul “Fondo per calamità” del bilancio provinciale, con un budget di risorse pari ad Euro 3.000.000,00. Tali risorse potranno eventualmente essere compensate con il budget definito dalla Giunta provinciale per i danni provocati dalla frana di Linfano.

Qualora le risorse disponibili non siano comunque sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale di ciascun contributo e indennizzo.

Alle operazioni contabili relative al budget individuato dal presente atto, provvederà il dirigente del Servizio prevenzione rischi, che ha competenza sul capitolo riguardante il Fondo per calamità, con proprie determinazioni.

Le proposte dei criteri sono state approfondite in via preliminare con i servizi di staff nella riunione di data 16 luglio 2014.

Si evidenzia che sono state recepite le osservazioni suggerite dai servizi di merito e sono stati acquisiti i pareri dai servizi di staff ai quali è stato dato riscontro.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
- vista la propria delibera n. 470 del 28 marzo 2014;
- visto l'art. 50 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- visti i pareri dei servizi di staff;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a soggetti privati, che esercitano attività produttive, dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti la ricostruzione, sostituzione, riparazione di beni danneggiati, anche prescindendo dalla proprietà degli stessi, a seguito dei gravi danni di carattere strutturale causati da valanghe nella stagione invernale 2013-2014, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare informazione del presente provvedimento ai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso se noti all'amministrazione provinciale;

3. di stabilire che la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto;
4. di stabilire che i contributi e gli indennizzi di cui al presente provvedimento sono finanziati sul "Fondo per calamità" del bilancio provinciale per gli anni 2015 e 2016 (cap. 808220) con un budget di risorse pari ad Euro 3.000.000,00; tali risorse potranno eventualmente essere compensate con il budget definito dalla Giunta provinciale per i danni provocati dalla frana di Linfano. Qualora queste non siano comunque sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale di ciascun contributo o indennizzo;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

MOD